



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Disciplina dell'oleoturismo in Calabria”

Ernesto Francesco Alecci

Disciplina dell'oleoturismo in Calabria

RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di valorizzare il turismo dell'olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio calabrese; l'oleoturismo si pone infatti come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità. L'ulivo rappresenta un elemento caratterizzante del paesaggio rurale calabrese e l'olio extravergine prodotto in Calabria è una delle tante eccellenze del territorio, che rappresenta un'importante occasione di sviluppo e occupazione.

La filiera produttiva dell'olio vanta forme di attrattività che cresce di anno in anno; dopo l'enoturismo anche l'oleoturismo ha un suo pieno riconoscimento e in sinergia, anche, con il mondo del vino. Il percorso dell'olio può garantire un pacchetto attrattivo per migliaia di turisti che vedono nella Calabria la meta ideale per percorsi all'insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio. Il potenziamento del legame tra olio e turismo rappresenta, quindi, un'enorme possibilità di crescita per la Calabria.

La normativa che si intende proporre deriva dalla legislazione nazionale, costituita dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal successivo decreto ministeriale 26 gennaio 2022, che definisce le linee guida e gli indirizzi per l'attuazione delle attività oleoturistiche.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'attività di oleoturismo, indicando le norme nazionali da cui scaturisce.

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare oleoturistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e tenendo conto delle esigenze regionali.

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono esercitare l'attività oleoturistica e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore oleoturistico.

L'articolo 4 elenca i requisiti e gli standard minimi di qualità, opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale.

L'articolo 5 prevede la promozione della formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori.

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione dell'olio anche in abbinamento con alimenti, collegandola prevalentemente con i prodotti di qualità, tipici e tradizionali strettamente legati al territorio regionale.

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo.

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività oleoturistica, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori oleoturistici.

L'articolo 10 individua l'ente locale competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo.

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente locale responsabile della loro applicazione.

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanza si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività oleoturistica.

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che hanno già presentato la SCIA.

L'articolo 14 attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge.

L'articolo 16 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella *colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella *colonna 2* si descrive con precisione la spesa

Nella *colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella *Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella *colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto e le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene l'elencazione delle attività oleoturistiche	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le tipologie di soggetti che possono esercitare l'attività oleoturistica	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto contiene i requisiti e gli standard minimi di qualità	//	//	//

5	Non comporta spese in quanto contiene norme in materia di formazione professionale	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto prevede le attività di degustazione e abbinamento di alimenti	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto comprende la programmazione integrata	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto la disciplina di avvio dell'attività	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto contiene l'elenco regionale degli operatori oleoturistici	//	//	//
10	Non comporta spese in quanto prevede la vigilanza e il controllo per lo svolgimento dell'attività	//	//	//
11	Non comporta spese in quanto elenca le sanzioni amministrative pecuniarie	//	//	//
12	Non comporta spese in quanto prevede i casi di sospensione e cessazione dell'attività	//	//	//
13	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni transitorie	//	//	//
14	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
15	Non comporta spese in quanto include la norma finale	//	//	//
16	Non comporta spese perché dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente normativa disciplina l'attività oleoturistica regionale ai sensi dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica), al fine di:

- a) valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola;
- b) valorizzare le peculiari produzioni olivicole di ciascun territorio;
- c) implementare l'offerta turistica regionale con l'oleturismo, per coniugare la conoscenza della cultura dell'olio con la cultura dei territori di produzione;
- d) favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di olio consentendo di ampliare le proprie attività economiche anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

Art. 2

(Attività oleoturistiche)

1. Per attività oleoturistiche si intendono:

a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali:

- 1) le visite guidate agli uliveti di pertinenza dell'azienda, al frantoio e ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, della storia e della pratica dell'attività olivicola;
- 2) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli uliveti, ivi compresa la raccolta didattica dell'ulivo;

b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Operatori oleoturistici)

1. Possono esercitare attività di oleturismo, anche con il supporto di operatori specializzati, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile esercenti attività olivicola, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto;
- b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli;

c) l'elaioteca regionale "Casa degli oli extravergine d'oliva di Calabria", di cui alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2.

2. È vietato l'uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi della presente legge.

Art. 4

(Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica)

1. Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica, è richiesta la presenza di personale qualificato compreso tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o, comunque, attinente al settore di riferimento.

b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite avente ad oggetto l'attività olivicola e turistica, della durata almeno di 50 ore.

2. Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche devono presentare i seguenti requisiti e standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività oleoturistica approvato dalla Giunta regionale;

d) disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione;

e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito oleicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

3. L'attività oleoturistica può essere svolta anche con il supporto di operatori specializzati nel settore turistico.

4. Per le attività di cui all'articolo 2 da svolgersi negli uliveti, i soggetti di cui alle lettere b) e c), del comma 1 dell'articolo 3 devono riferirsi agli olivicoltori dai quali provengono le olive che originano gli oli di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Formazione e professionale)

1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale.

2. L'attività di formazione viene svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore. I corsi devono essere approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 propongono per la degustazione gli oli di produzione aziendale a DOP e IGP della regione Calabria.

2. Il soggetto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 propone per la degustazione gli oli a DOP e IGP della regione Calabria.

3. L'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

4. L'abbinamento di alimenti ai prodotti olivicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende, come:

a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale;

b) prodotti a denominazione di origine controllata (DOC), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a identificazione geografica tipica (IGT).

5. La Giunta regionale approva l'elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti olivicoli.

6. L'attività di degustazione deve avvenire presso il frantoio o presso i punti vendita o nei locali ad essa dedicati o negli uliveti dell'azienda titolare dell'attività oleoturistica, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nelle modalità stabilite dalla Giunta regionale. La preparazione degli alimenti da abbinare alle degustazioni deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione.

Art. 7

(Programmazione integrata)

1. L'attuazione e la gestione della presente legge regionale è seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo economico e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

(SCIA)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 che vogliono avviare le attività di oleoturismo debbono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA.

3. La SCIA deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 9

(Elenco regionale degli operatori oleoturistici)

1. Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di oleoturismo è istituito l'elenco regionale degli operatori oleoturistici.

2. Nell'elenco sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 8.

3. Le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI.

Art. 10

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, i Comuni esercitano la vigilanza sull'osservanza della presente legge.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di tre anni tra i controlli allo stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente.
3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale.

Art. 11

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque faccia uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui a questo comma nei successivi dodici mesi.
3. Chiunque svolge le attività di oleoturismo senza i requisiti e gli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00
4. L'operatore oleoturistico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 per:
 - a) mancato rispetto delle modalità di esercizio dell'attività indicate nella SCIA;
 - b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
 - c) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dall'articolo 6;
5. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi.
6. Per le sanzioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni sulla diffida di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo

sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 12

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate al comma 3 dell'articolo 11, il Comune sospende l'esercizio dell'attività oleoturistica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l'operatore oleoturistico commetta un'altra violazione, tra quelle indicate al comma 3 dell'articolo 11, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 11, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
4. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende già in attività non presentano una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 8 e si adeguano alle disposizioni di questa legge entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa.

Art. 14

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
2. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 15

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni dei commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 gennaio 2022.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Il Consigliere regionale
F.to Ernesto Francesco Alecci